



# Regolamento (UE) 2023/1115

## EUDR | European Deforestation-free Regulation

### CONSULENZA IN PILLOLE

A CURA DI: DOTT. ROBERTO CAPURRO, DOTT.SSA THAIS MENDES DA SILVA



## Premessa

Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, introduce nuove disposizioni riguardanti la messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea e l'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Questo regolamento abroga il precedente regolamento (UE) n. 995/2010.

Il Regolamento, conosciuto anche come EUDR (European Deforestation-free Regulation), è un elemento chiave del Green Deal europeo, il piano dell'Unione Europea per diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Questo regolamento considera gli impatti ambientali della deforestazione in termini di:

**Emissioni di gas serra:** la deforestazione contribuisce in maniera importante all'emissione di gas climalteranti, che rappresentano oltre il 10% delle emissioni totali del pianeta.

**Perdita di biodiversità:** le foreste rappresentano uno straordinario serbatoio di biodiversità, ospitando una vasta gamma di specie animali, vegetali e microorganismi.

**Impoverimento delle risorse naturali del pianeta:** è fondamentale promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare.

L'obiettivo principale del regolamento è contrastare la deforestazione e il degrado forestale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla conservazione della biodiversità. Il regolamento si applica a specifiche materie prime e prodotti derivati che sono stati identificati come strettamente legati alla deforestazione e al degrado delle foreste.

Gli operatori coinvolti dovranno adeguarsi al Regolamento a partire dal **30 Dicembre 2024 (30 giugno 25 per i commercianti PMI)**

## Materie prime e prodotti interessati

MATERIA PRIMA	PRODOTTI DERIVATI*
Palma da olio	Olio di palma, noci, pannelli, acido palmitico, acido stearico, etc.
Soia	Olio di soia, farine, pannelli, etc.
Gomma	Gomma naturale, pneumatici, cinghie di trasmissione, etc
Cacao	Burro di cacao, pasta di cacao, cioccolata, etc.
Caffè	Caffè torrefatto, etc.
Legno	Tavolame, pannelli, mobili, attrezzi e arredi in legno, legna da ardere, pasta di legno, carta etc.

\*Elenco non esaustivo, si rimanda a All. I del Regolamento

## Requisiti per i prodotti interessati

REQUISITI SOSTANZIALI
<ol style="list-style-type: none"><li>1. I prodotti interessati devono essere ottenuti su terreni che non siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020</li><li>2. I prodotti interessati devono essere stati ottenuti in conformità alla legislazione vigente nel paese di produzione*</li></ol>
PRODUZIONE REQUISITI FORMALI
<ol style="list-style-type: none"><li>3. I prodotti interessati devono essere accompagnati da una c.d. dichiarazione di due diligence</li></ol>

\*Legislazione pertinente: nell'art 2 del Regolamento viene definita come leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

- a) diritti d'uso del suolo;
- b) tutela dell'ambiente;



- c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
- d) diritti di terzi;
- e) diritti dei lavoratori;
- f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
- g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
- h) disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

## Obblighi per le aziende

In primo luogo è importante considerare che il regolamento definisce due tipologie di soggetti interessati:

### OPERATORE

Una persona fisica o giuridica che, nel contesto di un'attività commerciale, **immette i prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall'UE**. Se una persona fisica o giuridica stabilita in un Paese terzo immette i prodotti interessati in UE, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea che mette a disposizione tali prodotti sul mercato dell'UE è considerata l'operatore.

### COMMERCIANTE

Una persona (fisica o giuridica) della catena di fornitura diversa dall'operatore che, nel contesto di un'attività commerciale, **mette a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti coperti**.

*I commercianti PMI godono di semplificazioni nell'applicazione del Regolamento EUDR e hanno tempo per adeguarsi fino al 30 giugno 25*

Gli operatori economici che mettono sul mercato dell'Unione o esportano dall'Unione le materie prime e i prodotti regolamentati devono rispettare una serie di obblighi:

#### 4.1 Obblighi per gli Operatori

Gli operatori, definiti come persone fisiche o giuridiche che mettono per la prima volta a disposizione sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti regolamentati, devono rispettare i seguenti obblighi:

**A. Due Diligence:** gli operatori devono adottare una procedura di due diligence per garantire che i prodotti non siano stati ottenuti tramite deforestazione o degrado forestale illegale.

## Fasi della Due Diligence:

**A.1 Raccolta di Informazioni e documentazioni:** Gli operatori devono raccogliere informazioni dettagliate sui prodotti, comprese le coordinate geografiche delle aree di produzione e prove documentali che dimostrino la legalità dell'approvvigionamento, come permessi di raccolta, documenti di trasporto, certificati ambientali.

### A.2 Valutazione del Rischio:

- **Analisi del Rischio:** Identificare e valutare il rischio che i prodotti siano associati a deforestazione illegale o degrado forestale.

- **Indicatori di Rischio:** Considerare fattori come il tasso di deforestazione nelle aree di origine, politiche locali di gestione forestale, e precedenti di conformità dei fornitori. Il livello di rischio paese attribuito dalla UE sarà un elemento importante di valutazione del rischio (si veda al merito il punto specifico della presente comunicazione)

### A3 Mitigazione del Rischio (ove necessario sulla base della valutazione):

- **Misure di Mitigazione:** Adottare misure per ridurre il rischio identificato, come la selezione di fornitori alternativi, l'implementazione di audit più rigorosi o l'adesione a schemi di certificazione riconosciuti.

- **Monitoraggio Continuo:** Stabilire un sistema di monitoraggio continuo per assicurare la conformità continua dei fornitori e dei prodotti.

## D. Tracciabilità:

Gli operatori devono garantire la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento, mantenendo registri dettagliati che permettano di risalire alla fonte dei prodotti. Sarà ovviamente possibile utilizzare tecnologie avanzate come piattaforme adibite alla gestione di dati e documenti a supporto, blockchain, etc.

## E. Trasparenza:

Devono rendere pubbliche le informazioni sulle loro pratiche di due diligence e i risultati delle valutazioni del rischio, migliorando così la trasparenza delle loro operazioni. Gli operatori che non sono PMI devono pubblicare annualmente una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per la mitigazione del rischio, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. In futuro questa relazione potrà rientrare nelle attività previste in applicazione della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD o CS3D), ovviamente per le aziende che saranno tenute ad applicare questa nuova normativa.

## F. Dichiarazione di Conformità:

Gli operatori devono presentare una dichiarazione di conformità del prodotto, attestando che hanno eseguito correttamente la due diligence e che i prodotti sono conformi ai requisiti del regolamento. La dichiarazione dovrà essere messa a disposizione dell'autorità e caricata sul sistema di informazione (piattaforma) che la UE dovrà istituire entro fine 2024.



In definitiva data la complessità delle azioni richieste gli operatori sono chiamati ad attivare un vero e proprio “Sistema di gestione” per garantire il rispetto del Regolamento EUDR.

## 4.2 Obblighi per i Commercianti

I commercianti, definiti come persone fisiche o giuridiche che mettono a disposizione sul mercato dell’Unione le materie prime o i prodotti regolamentati dopo la loro prima immissione, devono rispettare obblighi differenti a seconda che siano PMI o Grandi Imprese:

### A. Commercianti PMI:

1. Tracciabilità: identificare gli operatori o i commercianti che hanno fornito loro i prodotti regolamentati e, se applicabile, gli operatori o i commercianti a cui hanno fornito i prodotti.
2. Registri: mantenere registri adeguati delle loro operazioni commerciali per un periodo di almeno cinque anni, rendendo tali registri disponibili alle autorità competenti su richiesta.

### B. Commercianti Grandi Imprese:

Hanno in pratica gli stessi obblighi degli operatori. Le aziende della GDO rientrano in questa categoria e sono chiamate a un impegno particolarmente gravoso per l’adeguamento all’EUDR, a causa dell’ampia gamma di prodotti che vendono, che coinvolge

## 5. Controlli e Sanzioni

Il regolamento prevede controlli lungo la filiera, in particolare sui prodotti in ingresso al momento dell’immissione nel mercato EU. Gli operatori e commercianti non PMI potranno subire controlli sull’adeguatezza del loro sistema di due diligence e sulle documentazioni ad esso correlate, per i commercianti PMI potrà essere verificata la corretta gestione documentale.

Il regime sanzionatorio previsto dal regolamento oltre al sequestro di prodotti non conformi, prevede il divieto temporaneo di esercizio dell’attività oltre a sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino al 4% del fatturato.

## 6. Ruolo delle certificazioni

Le certificazioni possono essere utili elementi da considerare nel processo di due diligence, tuttavia il regolamento è impostato in maniera tale da escludere che queste possano integralmente sostituire la due diligence. In altre parole alle certificazioni si deve riconoscere il giusto valore, ma si deve dimenticare che spesso le certificazioni coprono situazioni reali molto critiche e lontane dagli obiettivi del regolamento EUDR.

## 7. Criticità applicative

Gli operatori non PMI hanno meno di 5 mesi per adeguarsi pienamente alle disposizioni del regolamento, tuttavia si confrontano con diverse difficoltà, quali:

- **L’interfaccia elettronica** (art 28) e il sistema informativo (art 33) che devono essere messi a disposizione dalla commissione di concerto con gli stati membri, per consentire la registrazione degli operatori e delle dichiarazioni di conformità non risultano ad oggi funzionali, al merito si veda la comunicazione inviata in maggio da un gruppo di importanti associazioni (tra cui Eurocommerce, COCERAL, ECF, ECA, FEDIOL) che lamentano gravi carenze del sistema in fase di test tra cui il ritardo nella realizzazione di una API in grado di scambiare dati coi sistemi informativi aziendali <https://www.eurocommerce.eu/2024/05/eudr-information-system-not-yet-on-track-to-meet-requirements-of-properly-functioning-supply-chains/>

- **Il Sistema di valutazione comparativa dei paesi e cooperazione con i paesi terzi**, che deve attribuire un giudizio di rischio (alto, standard, basso) ai diversi paesi di produzione come previsto dal capo V del regolamento non è ancora attivo. Il rischio paese è un elemento importante nel processo di valutazione del rischio che gli operatori devono sviluppare ed è ovviamente anche un indicatore di indirizzo utile nella definizione delle filiere di approvvigionamento.

-Non risultano ad oggi disponibili Linee guida e/o ausili utili per gli operatori che sono chiamati ad adeguarsi alla normativa, elementi che dovrebbero essere messi a disposizione dagli stati membri e/o dalla commissione come disposto dal regolamento (art 15).

Pertanto con l'avvicinarsi dei termini di adeguamento si fa sempre più concreta l'ipotesi di uno slittamento delle date previste. Eurocommerce, in rappresentanza dei retailer e wholesaler europei ha presentato un'esplicita richiesta in tal senso in data 24 luglio <https://www.eurocommerce.eu/2024/07/eu-deforestation-regulation-retail-wholesale-calls-for-delay/>

## 8. Conclusioni

Gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115 sono progettati per assicurare che gli operatori e i commercianti contribuiscano alla lotta contro la deforestazione e il degrado forestale, adottando pratiche di approvvigionamento responsabili e trasparenti. Queste misure mirano a migliorare la sostenibilità (non solo ambientale, ma anche sociale) delle catene di approvvigionamento globali e a promuovere la conservazione delle risorse forestali.

Tuttavia gli impegni richiesti agli operatori economici e alle filiere sono molto gravosi e richiederanno sforzi notevoli per garantire il pieno adeguamento.

## Il supporto di SATA

SATA è in grado di seguire i clienti, ed i loro fornitori, il supporto per lo sviluppo di tutti i requisiti previsti dal regolamento fornendo:

- Visite preliminari in azienda per valutazione dello stato dell'arte (prodotti interessati, filiera di approvvigionamento, documentazioni di accompagnamento dei prodotti, etc)
- Formazione
- Implementazione del sistema aziendale di adeguamento alla normativa
- Conduzione di verifiche/controlli interni
- Periodico riesame del sistema





La squadra di esperti  
che ti accompagna oltre,  
più avanti.

ALESSANDRIA

FERRARA

SAN BENEDETTO  
DEI MARSI

FOGGIA

SCICLI

CONTATTI:

**SATA SRL**

Strada Alessandria 13  
15044 - Quargneto (AL)  
Tel. 0131 219925  
info@satasrl.it  
www.satasrl.it

Seguici su LinkedIn



SATA S.R.L.